

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli studenti

ASPETTI GENERALI

A norma degli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati devono essere assicurati all'INAIL quando svolgono esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. Nell'ambito delle esercitazioni pratiche rientrano le lezioni di informatica (con l'ausilio di videotermini, computer, ecc.) e di lingua straniera (svolte con l'ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi) nonché l'attività di educazione fisica.

Sono altresì tutelati durante i viaggi della preparazione di indirizzo "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche", quali i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte (visite guidate in aziende, unità di produzione ecc). Tali viaggi costituiscono un prolungamento dell'esercitazione pratica.

La tutela degli studenti, a differenza degli insegnanti che hanno un rapporto di lavoro, copre solo gli infortuni che accadono nel corso delle attività scolastiche sopraindicate, con esclusione degli infortuni in itinere (tragitto casa/scuola e scuola/casa).

PAGAMENTO DEL PREMIO

Per le scuole Statali e della Provincia Autonoma di Trento l'assicurazione si attua nella forma della "gestione per conto dello Stato". Tale gestione non prevede il pagamento di alcun premio assicurativo all'INAIL ma il rimborso da parte del Ministero competente delle prestazioni erogate e delle spese di gestione sostenute per la trattazione degli infortuni. (art. 2 D.M. 10/10/1985).

ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO

La scuola che riceve un primo certificato di infortunio sul lavoro INAIL con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell'evento), deve inviare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione sulla tutelabilità dello studente (art. 53 DPR 1124/1965).

Sarà altresì cura del dirigente scolastico esplicitare, all'interno delle mappe della denuncia on line destinate alla descrizione delle cause e circostanze dell'infortunio, le cause e circostanze che ne escluderebbero la tutela Inail (a titolo di esempio sono esclusi dalla tutela:

- Infortunio avvenuto durante la ricreazione
- Infortunio avvenuto cadendo dalle scale
- Infortunio in aula durante le lezioni
- Infortunio avvenuto durante l'ingresso a scuola o l'uscita da essa
- Viaggi di istruzione, genericamente intesi nei quali si collocano le visite guidate, i viaggi di integrazione culturale, viaggi connessi ad attività sportive.)

Se la prognosi contenuta nel primo certificato medico non supera il terzo giorno successivo all'infortunio, non deve essere presentata la denuncia (es. se l'infortunio avviene il 10 ottobre, la denuncia all'INAIL è obbligatoria solo se la prognosi raggiunge o supera il giorno 14 ottobre, altrimenti non va presentata), ricorre invece l'obbligo di inoltrare in via telematica la "Comunicazione di infortunio" ai sensi dell'art. 18 commi 1, lettera r9 e 1-bis del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.

Se il termine scade in un giorno considerato festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.

Quando l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro 3 giorni, escluso quello dell'evento, si prolunghi con un successivo certificato al quarto giorno, la denuncia dovrà essere inoltrata entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

Se si tratta di infortunio che ha causato la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere inoltrata entro un giorno dall'evento.

Il ritorno a scuola dell'alunno prima del termine del periodo di prognosi non elude l'obbligo della denuncia di infortunio.

Il mancato, tardivo, inesatto o incompleto inoltro della denuncia di infortunio all'INAIL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La sanzione è notificata al responsabile dell'Istituto scolastico.

L'importo della sanzione, ai sensi dell'art. 2 della L.561/93 e successive modificazioni e integrazioni è pari a:

- € 1.290,00 se pagata entro i termini fissati dalla diffida dell'INAIL (art. 4 comma 6 L. 123/2007 ed art. 13 DLGS 124/2004)
- € 2.580, 00 nel caso di mancato adempimento nei termini indicati nella diffida, su notifica contestazione violazione dell'INAIL
- € 7.745,00 importo massimo su esecuzione della Direzione provinciale del Lavoro.

La denuncia deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e non comporta l'obbligo di inviare all'INAIL il primo certificato medico di infortunio.

Nel caso in cui in prossimità della scadenza dei termini di legge per l'invio della denuncia, il datore di lavoro sia impossibilitato ad adempiere all'obbligo in via telematica per difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo del servizio on line, dovrà trasmettere la denuncia/comunicazione all'INAIL inviando via pec -

trentino@postacert.inail.it – l'apposito modulo 4bisPREST allegando la mappa di errore restituita dal sistema.

PRESTAZIONI

L'INAIL eroga agli studenti le seguenti prestazioni previste dalla legge:

- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali; prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili; prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta.